


		
	<p>MIUR USR CALABRIA Distretto Scolastico n. 17 di Amantea (CS) ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Licei : Scientifico - Scienze Umane - Scienze Applicate Istituto Professionale: Odontotecnico - Manutenzione ed Ass. Tecn. Istituto Tecnico: Chimica, M. e.B. - Amm.Fin.Marketing - Elettronico - Nautico Via S.Antonio - Loc. S.Procopio - 87032 AMANTEA (CS) ☎ Centralino 0982/ 41969 - Sito: www.iispoloamantea.edu.it E-mail: CSIS014008@istruzione.it Posta. Cert.: CSIS014008@pec.istruzione.it Codice Fiscale 86002100781</p>	

PROT. N° 1436/IV.B

INTEGRAZIONE AL D.V.R.

AMANTEA, 04-03-2020.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO



Valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19

(Art. 271 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)


Legale Rappresentante del
Datore di Lavoro

Prof. Arch. Francesco Calabria





RSPP

Dott. Mariano Longo




Medico del Lavoro Competente

Dott. Piero Borsani



RLS

Prof. Francesco Coscarella



SOMMARIO

SOMMARIO.....	2
PREMESSA.....	3
DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare	4
RICHIESTE NORMATIVE	6
VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	9
PREREQUISITO.....	10
SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO.....	11
MISURE DI PREVENZIONE.....	12
DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI ALUNNI ASSIMILATI DELL'IIS POLO SCOLASTICO AMANTEA.....	13

ALLEGATI:

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO	1A
ALLEGATO 2 – INDICAZIONI PER UN CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI	1B
ALLEGATO 3 – PRESCRIZIONI DEL MEDICO DEL LAVORO COMPETENTE DI ISTITUTO	
ALLEGATO 4 – DIRETTIVA N. 1 del 2020	
ALLEGATO 5 – ORDINANZA DEL PRESIDENTE REGIONE CALABRIA	
ALLEGATO 6 – INDICAZIONI PER LA GESTIONE DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI DI RITORNO O IN PARTENZA VERSO AREE AFFETTE DELLA CINA 01 FEBBRAIO 2020	
ALLEGATO 7 – AGGIORNAMENTI CIRCOLARE CORONAVIRUS 08 FEBBRAIO 2020	
ALLEGATO 8 – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25-02-2020	
ALLEGATO 9 – COMUNICATO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 26-02-2020	
ALLEGATO 10 – CIRCOLARE DEL DS MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE EMERGENZA CORONAVIRUS	
ALLEGATO 11 – CIRCOLARE DEL DS MISURE DI SALVAGUARDIA E PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS 24-02-2020	
ALLEGATO 12 – RESPONSABILITÀ PER DIFFUSIONE DI NOTIZIE PRIVE DI FONDAMENTO	
ALLEGATO 13 – VADEMECUM	

PREMESSA

L'IIS POLO SCOLASTICO DI AMANTEA, in ottemperanza alle disposizioni di legge del MIUR in materia, al comunicato stampa della Ministra Azzolina, seguendo le indicazioni fornite dalle Autorità Sanitarie e l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria, con il supporto del proprio Medico Competente (MC), emana una serie di disposizioni volte all'**aggiornamento del D.V.R. con una serie di misure per la sicurezza dei lavoratori e degli alunni assimilati, volte a ridurre la possibilità di contagio dal nuovo coronavirus.**

Al di là dell'analisi dei casi concreti, i datori di lavoro sono certamente tenuti a rivedere e integrare il Documento di Valutazione dei rischi, alla luce della presenza del nuovo rischio biologico collegato al Coronavirus (COVID 19), sia per affrontare il nuovo pericolo biologico, sia per fornire ai lavoratori tutti gli strumenti di tutela laddove è necessario.

Il datore di lavoro, infatti, è responsabile in prima persona della salute e della sicurezza dei lavoratori. Se ne deduce che, visti i rischi del coronavirus, è tenuto ad aggiornare il DVR, individuando ogni misura di protezione del personale e a garantire adeguata formazione ai vari responsabili di pronto intervento presenti in azienda e ai lavoratori.

L'informazione fornita contiene anche le raccomandazioni fornite dal Ministero della Salute con la circolare n. 1141/2020.

È inoltre opportuno attivare procedure di informazione dei lavoratori e dotare di soluzione igienizzante per le mani tutti gli ambienti comuni e i luoghi a rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini.

DEFINIZIONE DEL VIRUS – Informativa preliminare

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- ❖ I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:
 - naso che cola
 - mal di testa
 - tosse
 - gola infiammata
 - febbre
 - una sensazione generale di malessere.

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- ❖ la saliva, tossendo e starnutando;
- ❖ contatti diretti personali;
- ❖ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi. In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

RICHIESTE NORMATIVE

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 1:

Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' <i>ALLEGATO XLVI</i> o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2	GRUPPO 2 Fonte: "Virus Taxonomy: 2018 Release". International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), October 2018. Retrieved 13 January 2019.
b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte	Vedere paragrafo introduttivo
c) dei potenziali effetti allergici e tossici	Non noti
d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta	Vedere paragrafi successivi
e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio	Vedere paragrafi successivi
f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.	Nessuno

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 271 comma 5:

Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici	Essendo un virus in diffusione tra la popolazione, non esiste una particolare identificazione lavorativa. Essendo la trasmissione uomo-uomo, qualsiasi attività aggregativa, quindi anche il lavoro nella sua più generale forma, può essere fonte di potenziale esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a)	Tutti i lavoratori che non svolgano lavoro squisitamente solitario
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	Vedere copertina
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate	Vedere paragrafi successivi
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 272 comma 2:

In particolare, il datore di lavoro:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici	In corso di valutazione continua, soprattutto in funzione delle comunicazioni delle istituzioni preposte, cui si deve fare riferimento
c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso l'uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici	Non applicabile
d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione	Vedere paragrafi successivi
e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro	Non applicabile, in quanto agente biologico in diffusione tra la popolazione
f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati	Non applicabile
g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale	Non applicabile
h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti	Non applicabile, poiché non esiste il concetto di "incidente" per la situazione descritta
i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile	Non applicabile
l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi	Vedere paragrafi successivi
m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e all'esterno del luogo di lavoro	Non applicabile

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 273 comma 1:

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle	Applicabile e presente per la parte dei servizi igienici, applicabile per le docce solo se già previste per la natura del lavoro stesso. Per gli antisettici per la pelle, vedere paragrafi successivi
b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative
c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva	Vedere paragrafi successivi
d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti	Non applicabile in quanto non trattasi di uso deliberato di agenti biologici all'interno delle fasi lavorative

In base al D.Lgs. 81/08 Art. 278 comma 1:

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

RICHIESTA DI LEGGE	RISPOSTA
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
c) le misure igieniche da osservare	Fornitura di opuscolo di cui all'allegato 1 del presente documento
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego	Non applicabile
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4	Non applicabile
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze	Non applicabile

Registro degli esposti e degli eventi accidentali di cui al D.Lgs. 81/08 Art.280: **non applicabile.**

VALUTAZIONE DEL RISCHIO & MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Parte della valutazione del rischio è già stata condotta nel precedente paragrafo "Richieste normative".

Per la restante parte, occorre considerare quanto segue: alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dallo scenario di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire lo scenario di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica dello scenario di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di scenario, quando legato al passaggio ad uno scenario più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti allo scenario medesimo.

Le aziende che sono ospiti all'interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.

Le aziende che occupano spazi in condomini, si attengano anche alle eventuali istruzioni fornite dall'Amministratore.

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

SCENARIO	DESCRIZIONE	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	Rispetto delle normative, circolari, ordinanze ecc. imposte dalle istituzioni	COSTANTE
Scenario 1	Bassa probabilità di diffusione del contagio	Considerata la situazione attuale nella Regione Calabria si ritiene coerente lo scenario 1
Scenario 2	Media probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 3	Elevata probabilità di diffusione del contagio	
Scenario 4	Molto elevata probabilità di diffusione del contagio	

Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:

- Circolare del Ministero della Salute 01/02/2020 applicabile all'ambito scolastico.
- Direttiva n° 1 del 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020.
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020
- Aggiornamento Circolare del Ministero della Salute 08/02/2020.
- Decreto Legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica
- DPCM 23/02/2020
- DPCM 25/02/2020
- Comunicato Stampa del Ministro dell'Istruzione del 26/02/2020.
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio
- Ordinanza del Presidente della Regione Calabria 27/02/2020.

A tali decreti, ed ai successivi, si rimanda innanzitutto (elenco non esaustivo) per la definizione della necessità di:

- sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda;
- interdizione al lavoro di coloro che risiedano nei Comuni attualmente individuati nella cosiddetta "area rossa";
- interdizione al lavoro per coloro che dichiarino spontaneamente di essere transitato o di aver sostato nei Comuni di cui al punto precedente a decorrere dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2), per i quali corre l'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

SCENARIO 1 – BASSA PROBABILITA' DI DIFFUSIONE DEL CONTAGIO

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera regione, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- ❖ **Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;**
- ❖ **Affissione, in uno o più punti visibili della sede di lavoro, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;**
- ❖ **Affissione, nei servizi igienici aziendali, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 2 e 3 del presente documento;**
- ❖ **Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori.**
- ❖ **Se necessario, dotazione agli stessi di mascherina FFP2/FFP3;**
- ❖ **Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.**

MISURE DI PREVENZIONE

1. Lavarsi spesso le mani.

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire l'infezione. Dovresti lavarti le mani spesso e accuratamente con acqua e sapone per almeno 60 secondi. Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

Mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata.

3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

Evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.

4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.

6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.

9. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.

Qualora si presentassero anche minimi sintomi verrà effettuato un tampone da personale sanitario al domicilio del paziente e nell'ipotesi nella quale risultasse positivo, trasferito con sistema del 118 appositamente attrezzato nei reparti ospedalieri di malattie infettive.

10. Cosa fare se si pensa di aver contratto il virus:

Perché vi sia un caso sospetto di coronavirus il paziente deve presentare sintomi di tosse e/o mal di gola e/o difficoltà respiratorie; e inoltre, nei 14 giorni precedenti all'insorgere dei sintomi, deve aver effettuato almeno una di queste attività: aver avuto contatti ravvicinati con un caso confermato o probabile di COVID-19; aver viaggiato in aree dove vi sia la trasmissione del virus; aver visitato o aver lavorato in ambienti sanitari nei quali erano curati pazienti affetti da COVID-19. Se un paziente dovesse rientrare in tali condizioni:

DEVE: contattare il numero telefonico gratuito del Ministero della Salute 1500; indossare una mascherina chirurgica se entra in contatto con altre persone; utilizzare fazzoletti usa e getta e lavarsi le mani regolarmente

NON RECARSI AL PRONTO SOCCORSO O NEGLI AMBULATORI MEDICI

Per ulteriori informazioni il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato:

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

e attivato il numero di pubblica utilità 1500

Per ricevere supporto e informazioni sul Coronavirus, la Regione Calabria ha anche istituito il numero verde: 800.76.76.76.

A rispondere, dalle 8.00 alle 20.00, saranno operatori sanitari con una formazione specifica sull'argomento.

La situazione è costantemente monitorata dal Ministero, che è in continuo contatto con l'OMS, l'ECDC, la Commissione Europea e pubblica tempestivamente ogni nuovo aggiornamento nel Portale

www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEGLI ALUNNI
ASSIMILATI DELL'IS POLO SCOLASTICO AMANTEA

- Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche. È possibile esercitare il diritto di recesso come previsto dal codice del turismo. Fino al prossimo 15 marzo la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico.
- svolgere le attività Didattiche Curricolari esclusivamente all'interno degli edifici scolastici e delle relative pertinenze;
- sospendere le attività Didattiche Extra Curricolari;
- impedire l'accesso al pubblico, per motivi generali;
- istituire un'area recettiva per il pubblico, negli atrii prospicienti gli ingressi degli edifici, per coordinare le richieste di entrate e/o uscite degli alunni fuori orario delle Lezioni;
- preorganizzare, nell'atrio prospiciente l'ingresso dell'edificio della Sede Legale della Scuola, nell'ambito della stessa area di cui sopra, il ricevimento del pubblico, per consentire ad un addetto amministrativo di gestire i contatti con l'utenza;
- osservare e far osservare le massime regole di igiene, nell'uso del corredo scolastico, dei sussidi didattici, nell'uso dei servizi igienici;
- rafforzare l'uso delle quantità dei detergenti per la pulizia degli ambienti, delle suppellettili e degli arredi;
- diffondere la pratica di una alta auto vigilanza, da parte di tutto il personale, e di alta vigilanza dello stesso verso gli alunni, per il rilievo di eventuali sintomi di precarie condizioni di salute, al fine di favorire l'attivazione dei protocolli specifici per le verifiche di natura clinica e sanitaria, presso i presidi deputati del territorio;
- chiedere le relative certificazioni agli studenti, in fase di Riammissione alla frequenza, per assenze oltre i sei gg.;
- chiedere le relative certificazioni mediche di idoneità alla frequenza agli studenti, in fase di riammissione alla frequenza, per assenze anche di un solo giorno, avendo avuto transito, provenienza e/o permanenza sui luoghi ritenuti a rischio, per come noti sui Siti preposti;
- chiedere le relative certificazioni mediche di idoneità al servizio al personale, in fase di rientro, per assenze anche di un solo giorno, avendo avuto transito, provenienza e/o permanenza sui luoghi ritenuti a rischio, per come noti sui Siti preposti;
- avvisare, per ogni evenienza aderente al fenomeno in questione, il Medico del Lavoro Competente di Istituto Dott. Pietro Borsani.